



1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 451/A X Legislatura

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **17** del 07/03/2017

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 03 aprile 1995, N. 12
"Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione
del randagismo" Attuazione sentenza della Corte Costituzionale n.
258/2016





Servizio Sanità Veterinaria

Codice cifra: SSS/SDL/2017/_____

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 03 aprile 1995, N. 12
"Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo" – Attuazione sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2016

Premessa

Il presente Schema di Disegno di Legge Regionale rappresenta la doverosa proposta di modifica, conseguente all'emanazione della Sentenza n. 285/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili".

La corte Costituzionale in particolare ha censurato l'art. 14, comma 2-bis, della L. R. n. 12/95, stante il suo contrasto con l'art. 117 lett. e) della Costituzione - tutela della concorrenza - essendo tale materia di competenza esclusiva dello Stato, con conseguente impossibilità di restrizione normativa sul punto da parte del legislatore regionale.

Nello specifico, la Corte ha statuito che "la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, appare riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore dell'affidamento in concessione dei canili e dei gattili".

Tale sentenza, pertanto, nello statuire che gestione di canili e gattili possa essere affidata ai "privati", consente di fatto ai Comuni, fermo restando la possibilità di una gestione in house, di affidare in concessione la gestione stessa, non solo alle Associazioni per la Protezione degli Animali Iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L.R. (come già previsto ante proposta di modifica), ma anche ai soggetti che operano in regime di concorrenza (imprese e società), nonché alle associazioni animaliste e zoofile non iscritte all'albo.

Alla luce di quanto sopra, risulta necessario intervenire sui punti della Legge



www.regione.puglia.it

Servizio Sanità Veterinaria

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442/3260/3367/3321/3132/3213/3276- Fax: 080 5403464
mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

Regionale n. 12/1995 che appaiono in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 285/2016, al fine di adeguarla nel suo complesso a quanto statuito dalla Corte, anche in riferimento a quegli articoli che non sono stati oggetto diretto di dichiarazione di incostituzionalità, ma che, sulla base di una lettura sistematica della normativa regionale, appaiono ugualmente interessati dalla censura di incostituzionalità *de quo*. Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art.34 della L.R.28/2001.

Articolo 8

Si propone la modifica del comma 3 dell'art. 8, dal momento che alla luce della sentenza n. 289/2016 della Corte Costituzionale si ritiene che i canili sanitari possano essere gestiti sia dal Comune in house, sia, a seguito di affidamento in concessione, dalle associazioni protezionistiche o animalistiche (iscritte o non iscritte all'albo di qui all'art. 13), nonché dai soggetti privati (imprese e società) che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Articolo 9

Si propone la modifica del comma 4 dell'art. 9, dal momento che alla luce della sentenza n. 289/2016 della Corte Costituzionale si ritiene che i rifugi possano essere gestiti sia dal Comune in house, sia, a seguito di affidamento in concessione, dalle associazioni protezionistiche o animalistiche (iscritte o non iscritte all'albo di qui all'art. 13), nonché da soggetti privati (imprese e società), che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Articolo 14

Si propone la modifica del secondo capoverso del comma 2 bis dell'art. 14, dal momento che Corte Costituzionale nel dichiararne l'illegittimità costituzionale *"nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili"*, ha consentito che la gestione di canili e gattili, fermo restando la gestione in house da parte del Comune, possa essere affidata in concessione, sia alle associazioni protezionistiche o animalistiche (iscritte o non iscritte all'albo di qui all'art. 13), sia ai soggetti privati (imprese e società), che garantiscono la presenza nella struttura di

www.regione.puglia.it

Servizio Sanità Veterinaria

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442/3260/3367/3321/3132/3213/3276- Fax: 080 5403464
mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it




Servizio Sanità Veterinaria

volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze


IL FUNZIONARIO di Servizio
Ufficio Sanità Veterinaria

(dott.ssa Margherita Zanelli)




IL DIRIGENTE Del Servizio
Ufficio Sanità Veterinaria

(dr. Onofrio Mongelli)




IL DIRIGENTE della Sezione
Promozione della salute e
Del Benessere

(dott.ssa Francesca Zampano)



IL DIRETTORE DEL Dipartimento
Promozione della salute
del Benessere sociale
e dello sport per tutti

(dr. Giancarlo Ruscitti)



L'ASSESSORE PROPONENTE

(dr. Michele Emiliano)



Servizio Sanità Veterinaria

Codice cifra: SSS/SDL/2017/_____

REGIONE PUGLIA

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 03 aprile 1995, N. 12
"Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
Attuazione sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2016

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 12 del 1995)

1. Alla legge regionale 03 aprile 1995, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - ✓ all'articolo 8, al comma 3, le parole "La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni" sono sostituite da "La gestione dei canili sanitari spetta ai Comuni secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 2 bis"
 - ✓ all'articolo 9, al comma 4, le parole "I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'albo della presente legge" sono sostituite da "I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti dai soggetti e secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 2 bis" :
 - ✓ all'articolo 14, comma 2 bis, le parole "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato politiche della salute", sono sostituite da "Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste, nonché

www.regione.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL
BENESSERE

G.V.

Servizio Sanità Veterinaria

a soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione

Consigliare il

www.regione.puglia.it



Servizio Sanità Veterinaria

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403442/3260/3367/3321/3132/3213/3276- Fax: 080 5403464

mail: o.mongelli@regione.puglia.it - pec: patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it